

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

12 maggio 2016
REP. N. 23.277/13.677

NOTAIO MARIO NOTARI

SPAZIO ANNULLATO

Repertorio n. 23277

Raccolta n. 13677

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"Mid Industry Capital S.p.A."tenutasi in data 2 maggio 2016

REPUBBLICA ITALIANA

12 maggio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di maggio in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della società

"Mid Industry Capital S.p.A."

con sede in Milano (MI), in Galleria Sala dei Longobardi n. 2, capitale sociale euro 5.000.225,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 05244910963, Repertorio Economico Amministrativo n. 1806317, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 2 maggio 2016in Milano, via Filodrammatici n. 3.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa del suo presidente, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

* * * * *

Alle ore 15,01 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Mario Raffaele Spongano, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che la presente assemblea straordinaria, riunitasi in prima convocazione il 18 aprile 2016, prosegue in questa sede in seguito alla deliberazione di aggiornare in questo luogo, data e ora i lavori assembleari;
- che la presente assemblea continua pertanto ad essere costituita in prima convocazione, con la possibilità di intervento di tutti gli aventi diritto secondo le regole applicabili alla riunione del 18 aprile 2016;
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 5 azionisti rappresentanti numero 3.882.943 azioni ordinarie pari al 92,008% delle complessive n. 4.220.225 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, conferma la designazione di me notaio quale notaio e segretario assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica, in mancanza di contrari o astenuti.

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza dell'assemblea quanto segue:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 18 aprile 2016 alle ore 11,00 in questo luogo, in prima convocazione e per il giorno 21 aprile 2016 alle ore 15,00 sempre in questo luogo, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "il Giornale" in data 9 marzo 2016;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che, per il Consiglio di Amministrazione, è al momento presente, oltre al presidente ed amministratore delegato Mario Raffaele Spongano il consigliere Federica Mor;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti il presidente Alide Lupo e il sindaco effettivo Stefano Morri, avendo giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Gianluigi Fiorendi.
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che il capitale sociale di euro 5.000.225,00 è diviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti
 - VEI Capital Venice European Investment Capital S.p.A.:
n. 3.388.978 azioni, pari al 80,303% del capitale sociale.
 - Fondazione di Piacenza e Vigevano:

n. 320.000 azioni, pari al 7,583% del capitale sociale.

- che la società detiene n. 17.075 azioni proprie;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF, nessuno rilasciando dichiarazioni.

A questo punto:

- informo che la società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, in persona del dott. Giacomo Barchetta, il quale, nel modulo di delega predisposto a tal fine, ha dichiarato di essere titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del TUF, per effetto del rapporto di lavoro subordinato in essere con la società; al predetto rappresentante non è stata conferita alcuna delega;
- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

"1) *Eliminazione dell'art. 4.6 dello statuto sociale in tema di regole in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio - Conseguente rinumerazione dell'articolo 4.7.*

2) *Adeguamento dell'art. 4.1 dello statuto sociale alle intervenute modifiche degli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/1993.*

3) *Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale, ovvero di diritti di voto, il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale.*

4) *Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o*

più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), mediante offerta in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. Modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti."

* * * * *

Con riferimento all'ordine del giorno informo che è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF nonché ai sensi dell'art. 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 (cosiddetto "Regolamento Emittenti").

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima di illustrare nel dettaglio le proposte, richiamando quanto già esposto in data 18 aprile 2016, sottolinea che le modifiche statutarie proposte, per le ragioni già illustrate nella Relazione degli Amministratori, si rendono necessarie per consentire alla Società di ridare impulso alla propria attività sociale, previa rifocalizzazione della propria mission alla luce delle recenti modifiche della normativa in materia di risparmio gestito, permettendo al contempo di cogliere un'opportunità offerta dal legislatore per incrementare l'attrattività della Società sul mercato.

Inizia pertanto la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e invita me notaio a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione.

Apro quindi la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno, e ricordo quanto già esposto in data 18 aprile 2016 e, precisamente, che il Consiglio di Amministrazione propone di eliminare le disposizioni in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio, contenute nell'art. 4.6 dello statuto sociale, per le motivazioni analiticamente illustrate nella relazione degli amministratori.

Le modifiche statutarie proposte non determinerebbero una modifica dell'oggetto sociale, quanto piuttosto una ridefinizione ed un ampliamento delle modalità entro cui la Società continuerebbe a svolgere la medesima attività attualmente svolta.

Alla luce di quanto detto, il Consiglio ha ritenuto che:

- (i) non è richiesto il quorum qualificato previsto dall'art. 11.3 dello statuto per l'adozione delle delibere proposte;
- (ii) l'approvazione delle delibere in questione non legittimerà i soci che non vi abbiano concorso ad esercitare il diritto di recesso.

La Società, anche sulla scorta di alcuni recenti precedenti in cui Borsa Italiana ha provveduto in tal senso, ritiene che le modifiche statutarie proposte determineranno il trasferimento d'ufficio delle azioni della Società dalla negoziazione sul segmento "Investment Companies" del MIV alla negoziazione sul Segmento Professionale del mede-

simo MIV, ai sensi di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 2.8.3 del Regolamento di Borsa; su tale Segmento sono negoziati gli strumenti finanziari di società la cui politica di investimento non prevede un sufficiente livello di diversificazione e società la cui politica di investimento si caratterizza in termini di particolare complessità, fra cui i veicoli multistrategy.

La principale differenza rispetto ad altri segmenti del MIV consiste nel fatto che gli acquisti di strumenti finanziari quotati sul Segmento Professionale sono riservati ai c.d. Investitori Professionali di cui all'allegato II, parte 1 e 2 della Direttiva AIFM, fermo restando che gli investitori che non rientrano in tale categoria (cd. investitori retail) e che saranno in possesso di azioni della Società alla data del trasferimento nel Segmento Professionale potranno comunque mantenere la propria partecipazione (ed esercitare il diritto di opzione in caso di aumento del capitale) o procedere alla cessione delle azioni eventualmente già in loro possesso ad Investitori Professionali.

Richiamando quanto già indicato dal Presidente e quanto emerge dalla relazione degli amministratori, la modifica proposta costituisce la soluzione per riavviare la piena operatività della società, oltre che la principale alternativa allo scioglimento della società.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul primo punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

*- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;
- preso atto delle conseguenze in relazione al prevedibile trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni di MIC al Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*

delibera

- di eliminare l'articolo 4.6 dello Statuto sociale, con conseguente rinumerazione dell'articolo 4.7;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega - con ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili."

Su incarico del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro

che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, specificando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Chiede la parola Carmen Silvestri, in rappresentanza di VEI Capital Venice European Investment Capital S.p.A., la quale dà lettura del seguente intervento che si trascrive integralmente: *"In qualità di azionista e socio di maggioranza della Società, VEI Capital S.p.A. ribadisce quanto già comunicato nella scorsa seduta e, pertanto, intende esprimere il proprio apprezzamento verso il Consiglio di Amministrazione per aver concepito il programma di riassetto societario descritto nel dettaglio nella relazione sulle materie all'ordine del giorno presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente, nonché per aver implementato tale programma sottoponendo alla presente Assemblea le relative proposte di delibera.*

Le proposte di delibera presentate all'Assemblea dei soci in data odierna sono, a giudizio di VEI Capital, tutte logicamente legate l'una all'altra e, in estrema sintesi, sono tutte volte a consentire una rivitalizzazione dell'attività della Società ed a porre le basi per il futuro sviluppo e la valorizzazione della stessa e della sua controllata, con evidenti vantaggi per tutti gli azionisti.

In particolare, preme a VEI Capital sottolineare come, in assenza delle modifiche di cui ai punti 1) e 2) dell'OdG, la Società si troverebbe in una situazione di sostanziale paralisi, sia sotto il profilo normativo, che dal punto di vista materiale, non potendo, di fatto, né procedere con eventuali nuove operazioni, né gestire e sviluppare al meglio la sola partecipazione attualmente detenuta.

Le proposte modifiche statutarie, al contrario, consentirebbero il riallineamento delle strategie di crescita future con il vigente quadro normativo, permettendo alla Società di svolgere al meglio la propria attività e valorizzare la partecipazione detenuta in Mar-Ter Spedizioni S.p.A..

Alla luce di tutto quanto precede, VEI Capital S.p.A. esprime la propria intenzione di votare a favore di tutti i punti all'OdG della presente Assemblea ed auspica che gli altri azionisti, nel concordare con la necessità di rivitalizzare la Società e consentirne la crescita futura, adottino una posizione altrettanto favorevole."

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, su richiesta del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.815.112 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: n. 67.831 voti (First Private Investment S.r.l.).

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo a tale richiesta, ricordo che il Consiglio di Amministrazione propone altresì di eliminare dal punto 4.1 dello statuto l'inciso "nei confronti del pubblico" in relazione all'attività di assunzione di partecipazioni, in quanto non è più prevista alcuna riserva di legge per tale attività.

Neppure tale eliminazione determinerebbe una modifica dell'oggetto sociale, bensì consisterebbe in un mero adeguamento al mutato contesto normativo.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul secondo punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

- di eliminare dall'articolo 4.1 dello Statuto sociale, limitatamente all'attività di assunzione di partecipazioni, l'inciso "nei confronti del pubblico";

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - mandato di eseguire quanto sopra deliberato, con attribuzione di ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili."

Su incarico del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, specificando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, su richiesta del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

☐ favorevoli: n. 3.882.943 voti

□ contrari: nessuno.

□ astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo a tale richiesta ricordo che l'articolo 106 del TUF concede alle PMI, come MID Industry Capital, la possibilità di prevedere una percentuale di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto - il cui superamento determini l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria - diversa dal 30%, purché tale soglia non sia inferiore al 20% e non sia superiore al 40%.

Il Consiglio ritiene pertanto di proporre l'innalzamento della soglia OPA, portandola dal 30 al 40%, per le ragioni illustrate nella relazione degli amministratori.

In considerazione del fatto che l'art. 106, comma 2 del TUF, legittima i soci che non concorrano all'approvazione della modifica statutaria per l'innalzamento della soglia OPA ad esercitare il diritto recesso, il Consiglio ha determinato il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società eventualmente oggetto di recesso, in euro 4,655, in conformità all'art. 2437-ter c.c.

Di tale valore è stata data informativa, come per legge, con comunicato stampa in data 9 marzo 2016.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di recesso e per la liquidazione delle azioni oggetto di recesso si fa ampio rinvio a quanto analiticamente descritto nella relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, pubblicata ai sensi di legge.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul terzo punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

- di integrare lo Statuto sociale con l'introduzione del seguente nuovo articolo 6.5: "La soglia di cui all'art. 106, comma 1, Testo Unico della Finanza, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è stabilita in misura pari al 40% (quaranta per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, Testo Unico della Finanza, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa";

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - mandato di eseguire quanto sopra deliberato, con attribuzione di ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché

l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega - a compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con particolare riguardo al procedimento volto alla liquidazione delle azioni per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso, con ogni più ampio potere, ivi compreso quello di offrire le azioni ai soci e ai terzi ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., di stabilire le condizioni dell'offerta e il prezzo della medesima, nonché con espressa autorizzazione, ove le azioni non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito all'offerta prevista dall'art. 2437-quater c.c., ad acquistare ed eventualmente alienare le medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge e da concordare con la Società di Gestione del Mercato."

Su incarico del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, specificando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, su richiesta del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.815.112 voti
- contrari: n. 67.831 voti (First Private Investment S.r.l.).
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa a trattare il quarto punto all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo a tale richiesta ricordo quanto precedentemente esposto in merito al riassetto societario deciso dal Consiglio di Amministrazione, il quale, oltre alle modifiche statutarie, prevede anche una delega al Consiglio ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, mediante offerta in opzione di azioni di nuova emissione.

La proposta di delega ha lo scopo di fornire alla Società lo strumento

tecnico più flessibile per il reperimento delle risorse patrimoniali che si dovessero rendere necessarie, sia per supportare i costi operativi, sia, in misura prevalente, per sostenere il rilancio dell'attività di holding di partecipazioni, a partire dal supporto al business di Mar-ter.

Ricordo che VEI, da ultimo con lettera in data 28 gennaio 2016, ha manifestato la disponibilità a partecipare alla ricapitalizzazione della Società che si rendesse necessaria per l'eventuale operazione di acquisizione di Res Immobiliare S.p.A., liberando perlomeno la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale.

Con riferimento alla durata della delega si propone che venga fissata nel termine massimo stabilito dalla legge, pari a cinque anni a decorrere dalla data odierna.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul quarto punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

- di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell'aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell'aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari;

- di modificare l'art. 6.1 dello Statuto sociale, aggiungendo il seguente paragrafo: "Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 2 maggio 2016, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in

opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell'aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell'aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari.”;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra ed adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere:

a) di predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini della deliberazione e dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;

b) di accettare e introdurre nelle deliberazioni adottate le modifiche, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione, e in genere, ogni e qualsiasi potere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, compreso quello di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.”

Su incarico del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, specificando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, su richiesta del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.882.943 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,25.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

"A" Elenco degli intervenuti

"B" Relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno

"C" Statuto sociale aggiornato, anche ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,10 di questo giorno dodici maggio duemilasedici.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei mezzi fogli ed occupa dodici pagine sin qui.


Firmato Mario Notari

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	CARADONNA GIAMFRANCO MARIA			1		0,000	15:00						
2	FIRST PRIVATE INVESTMENT S.R.L.	POPIDORO VINCENZO		67.831		1,607	15:00						
3	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		SILVESTRI CARMEN		3.388.978	80,303	15:00						
4	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA		MEZZADRI MARCO		106.133	2,515	15:00						
5	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		MEZZADRI MARCO		320.000	7,583	15:00						

Totale azioni in proprio	67.832
Totale azioni per delega	3.815.111
Totale generale azioni	3.882.943
% sulle azioni ord.	92,008

- persone fisicamente presenti in sala: 4



Allegato "A" all'atto
in data 12-5-2016
n. 23277/13677 rep.

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto
in data 12-5-2016
n. 23277/13677 rep.

Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno**



Prima Convocazione: 18 aprile 2016
Seconda Convocazione: 21 aprile 2016

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PREMESSA

La presente relazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’art. 72, comma 1, e dell’Allegato 3A del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata (il “**Regolamento Emittenti**”), è finalizzata ad illustrare gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea di Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**” o la “**Società**”) convocata in sede straordinaria in Milano, presso Mediobanca S.p.A., Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2016 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2016 alle ore 15:00 (l’“**Assemblea**”).

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e poi messa a disposizione del pubblico nei termini di legge; copia della relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.midindustry.com, sezione *Investor Relation* / Documenti societari.

SEZIONE PRIMA

PUNTI 1), 2) e 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

1) Eliminazione dell'art. 4.6 dello statuto sociale in tema di regole in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio – Conseguente rinumerazione dell'articolo 4.7.

2) Adeguamento dell'art. 4.1 dello statuto sociale alle intervenute modifiche degli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/1993.

3) Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale, ovvero di diritti di voto, il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale.

Signori azionisti,

la presente sezione della Relazione è volta ad illustrare le modifiche che saranno apportate allo statuto sociale a seguito dell'approvazione dei punti 1), 2) e 3) posti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, sottopone alla Vostra approvazione:

- (i) l'eliminazione dell'articolo 4.6 dello statuto sociale che, in ossequio a quanto obbligatoriamente previsto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**") per le *investment companies* quotate sul Mercato degli *Investment Vehicles* ("**MIV**") alla data della sua introduzione in statuto, prevede obblighi di diversificazione degli investimenti;
- (ii) l'eliminazione, dall'articolo 4.1 dello statuto sociale, dell'inciso "*nei confronti del pubblico*", non più rilevante ai fini della disciplina applicabile alla Società alla luce delle intervenute modifiche degli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**");
- (iii) l'innalzamento della percentuale di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto il cui superamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), determina l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, con conseguente introduzione del nuovo art. 6.5 dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le modifiche proposte, per le ragioni meglio illustrate di seguito, si rendano necessarie per consentire a MIC di ridare impulso all'attività sociale, previa rifocalizzazione della propria *mission* alla luce delle recenti modifiche della normativa in materia di risparmio gestito, permettendo al contempo di cogliere un'opportunità offerta dal legislatore per incrementare l'attrattività della Società sul mercato.

1. MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

1.1 Modifica dell'articolo 4.1 ed eliminazione dell'articolo 4.6 dello statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che nel corso del 2011 è stata approvata ed è entrata in vigore una direttiva comunitaria, la c.d. Alternative Investment Fund Managers Directive ("**Direttiva AIFM**"), che regola la gestione, l'amministrazione ed il *marketing* dei cosiddetti *Alternative Investment Funds*, per tali intendendosi gli organismi di investimento collettivo diversi da quelli armonizzati. La Direttiva AIFM è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n. 44/2014, che ha apportato significative

modifiche al TUF, oltre che mediante provvedimenti di natura regolamentare della Banca d'Italia e della Consob.

All'esito dell'attuazione della Direttiva AIFM in Italia, l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è stato riservato alle Società di Gestione del Risparmio ("SGR"), alle Società di Investimento a Capitale Variabile ("Sicav") e alle neo-introdotte Società di Investimento a Capitale Fisso ("Sicaf") (oltre che agli altri gestori autorizzati ai sensi della Direttiva AIFM da stati diversi dall'Italia e indicati all'art. 32-*quater*, comma 1, del TUF). Il legislatore italiano, sempre in conformità a quanto previsto dalla Direttiva AIFM, ha previsto un'espressa esenzione dall'ambito di applicazione della predetta riserva di attività e dal relativo regime normativo e regolamentare, per le "società di partecipazione finanziaria" di cui all'art. 32-*quater*, comma 2, lett. d), del TUF, sostanzialmente riconducibili alle entità che nella prassi vengono comunemente denominate *holding* industriali (ovvero *holding* "statiche").

Alla luce del mutato contesto normativo, MIC, pur potendo astrattamente rientrare nel campo di applicazione della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio in considerazione della diffusione delle proprie azioni quotate tra il pubblico e della propria *mission* statutaria di *investment company*, aveva valutato nel 2014 di non essere tenuta a richiedere l'autorizzazione ad operare come Sicaf (ossia secondo la tipologia più prossima alla propria struttura e alla propria attività, tra quelle indicate dal TUF), in considerazione:

- (i) della mancata effettuazione di investimenti successivamente al 22 luglio 2013 ⁽¹⁾;
- (ii) dell'intenzione di limitare l'attività sociale alla dismissione, previa valorizzazione, dell'unico *asset* in portafoglio, Mar-Ter Spedizioni S.p.A. ("Mar-ter"), e
- (iii) della non necessità, per le finalità di cui al punto (ii), di effettuare nuove operazioni di raccolta di capitale.

Di tale valutazione la Società aveva dato notizia alla Banca d'Italia, alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), nonché nei propri bilanci.

Successivamente, come noto, in data 10 luglio 2015 Venice European Investment Capital S.p.A. ("VEI"), ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, su azioni ordinarie di MIC, ad esito della quale risulta titolare di n. 3.388.978 azioni ordinarie di MIC, rappresentative dell'80,30% del capitale della Società. Nel documento di offerta predisposto ai fini della predetta offerta pubblica di acquisto, VEI ha dichiarato di voler "*rilanciare MIC quale holding quotata di investimenti con lo scopo di realizzare strategie industriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo delle proprie azioni, attraverso l'esercizio del controllo o dei diritti derivanti da partecipazioni?*".

Da ultimo, nell'ottobre 2015 Borsa Italiana ha modificato il proprio regolamento, disponendo che, al ricorrere di determinate condizioni, le società attualmente quotate sul Segmento "*Investment Companies*" del MIV siano trasferite d'ufficio sul Segmento Professionale del MIV, accessibile ai soli investitori professionali (cfr. art. 2.8.3).

I programmi indicati da VEI nel documento d'offerta e le recenti modifiche al Regolamento di Borsa hanno imposto al Consiglio di Amministrazione di MIC, nominato in data 12 ottobre 2015

(1) Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 61, comma 3, della Direttiva AIFM "*i GEFLA che prima del 22 luglio 2013 gestiscono FLA di tipo chiuso che non effettuano investimenti supplementari dopo il 22 luglio 2013 possono comunque continuare a gestire tali FLA senza autorizzazione ai sensi della presente direttiva?*".

successivamente all'ingresso nel capitale sociale del nuovo socio di controllo, di considerare nuovamente la questione.

Ad esito degli opportuni approfondimenti, in data 8 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di MIC ha approvato un programma di riassetto societario che, in estrema sintesi, prevede:

- (i) il consolidamento e la definizione anche formale dell'attività della Società – mediante le opportune modifiche statutarie a cui si prevede faccia seguito il trasferimento d'ufficio sul Segmento Professionale del MIV – quale attività tipica delle “*società di partecipazione finanziaria*” ai sensi dell'art. 32-*quater*, comma 2, lettera d), del TUF e, come tale, espressamente esentata dalla disciplina applicabile ai soggetti che esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- (ii) la proposta di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale in una o più volte e consentire la ricapitalizzazione della Società, sia, in misura prevalente, al fine di rilanciare l'attività sociale, a partire dal rafforzamento nell'area di *business* in cui opera l'unica partecipata attualmente in portafoglio, Mar-Ter (v. quanto riportato nella Sezione Seconda della Relazione, con riferimento al punto 5 all'Ordine del Giorno), sia al fine di supportare i costi operativi di MIC, se e nella misura in cui le disponibilità di cassa risultassero limitate allo scopo.

In altri termini, MIC intende focalizzare la propria *mission* sull'attività di *holding* di partecipazioni industriali, con lo scopo principale di (i) sostenere la crescita dell'unico *asset* attualmente in portafoglio nel lungo termine per generare valore in un'ottica di stabile investimento e (ii) realizzare strategie imprenditoriali strumentali all'acquisizione di società sinergiche rispetto a Mar-ter in assenza di una strategia di *exit* predeterminata o vincolante, senza peraltro escludere la possibilità di effettuare acquisizioni in altri settori.

Al fine di dare attuazione al programma sopra delineato, consentendo quindi alla Società di tornare ad una piena operatività nel rispetto di previsioni statutarie aggiornate al mutato contesto normativo, si rende quindi opportuno intervenire sull'articolo 4 dello Statuto che descrive l'oggetto sociale di MIC, (i) precisando le modalità con cui la Società continuerebbe a svolgere l'attività di assunzione di partecipazioni e (ii) adattando la descrizione dell'oggetto sociale alle modifiche nel frattempo apportate al Testo Unico Bancario.

In particolare, le proposte di modifica dell'art. 4 dello Statuto prevedono:

- (i) l'eliminazione dell'inciso “*nei confronti del pubblico*” all'articolo 4.1, che – con riferimento all'attività di assunzione di partecipazioni – non riveste più alcun significato alla luce delle recenti modifiche al TUB, dal momento che non è più prevista alcuna riserva di legge per la prestazione di tale attività, a prescindere dalla circostanza che essa venga svolta “*nei confronti del pubblico*” ovvero “*non nei confronti del pubblico*”;
- (ii) l'eliminazione dell'articolo 4.6 che disciplina le regole in materia di investimenti e i limiti alla concentrazione del rischio inseriti in statuto ai fini dell'ammissione a quotazione, in quanto all'epoca imposti a tutte le *Investment Companies* dal Regolamento di Borsa.

Le modifiche statutarie proposte non determinerebbero una modifica dell'oggetto sociale, quanto piuttosto una ridefinizione ed un ampliamento delle modalità entro cui la Società continuerebbe a svolgere la medesima attività svolta attualmente. Alla luce di quanto precede:

- (i) non è richiesto il *quorum* qualificato previsto dall'art. 11.3 dello statuto per l'adozione delle delibere proposte;

- (ii) L'approvazione delle delibere in questione non legittimerà i soci che non vi abbiano concorso ad esercitare il diritto di recesso (v. anche quanto riportato al successivo paragrafo 3).

La Società, anche sulla scorta di alcuni recenti precedenti in cui Borsa Italiana ha provveduto in tal senso, ritiene che le modifiche statutarie proposte determineranno il trasferimento d'ufficio delle azioni di MIC dalla negoziazione sul segmento "*Investment Companies*" del MIV alla negoziazione sul Segmento Professionale del medesimo MIV, e ciò ai sensi di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 2.8.3 del Regolamento di Borsa.

Si segnala che sul Segmento Professionale sono negoziati gli strumenti finanziari di società la cui politica di investimento non prevede un sufficiente livello di diversificazione e società la cui politica di investimento si caratterizza in termini di particolare complessità, fra cui i veicoli *multi-strategy*. La principale differenza rispetto ad altri segmenti del MIV consiste nel fatto che gli acquisti di strumenti finanziari quotati sul Segmento Professionale sono riservati ai c.d. Investitori Professionali di cui all'allegato II, parte 1 e 2 della Direttiva AIFM, fermo restando che gli investitori che non rientrino in tale categoria (cd. investitori *retail*) e che saranno in possesso di azioni MIC alla data del trasferimento nel Segmento Professionale potranno comunque mantenere la propria partecipazione (ed esercitare il diritto di opzione in caso di aumento del capitale) o procedere alla cessione delle azioni di MIC eventualmente già in loro possesso ad Investitori Professionali.

Si rinvia al successivo paragrafo 2 per l'esposizione a confronto del testo di statuto vigente e del testo di statuto che risulterebbe dall'approvazione delle modifiche proposte.

1.2 Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale e di diritti di voto il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica totalitaria ai sensi dell'art. 106 del TUF, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale

L'articolo 106 del TUF concede alle PMI – per tali intendendosi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w)-*quater*.1) del TUF, emittenti azioni quotate che abbiano in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio un fatturato fino a 300 milioni di Euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di Euro – la possibilità di prevedere una percentuale di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto di una società quotata – il cui superamento determini l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria – diversa dal 30%, purché tale soglia non sia inferiore al 20% e non sia superiore al 40%.

Il Consiglio di Amministrazione di MIC, dopo attenta valutazione in merito ai criteri sopra richiamati e in considerazione del fatto che la Società ad oggi soddisfa i requisiti per poter essere considerata PMI ai sensi dei criteri previsti dal TUF, propone ai propri azionisti di procedere all'innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, portandola al 40% in luogo dell'attuale 30% previsto *ex lege*.

L'adozione di tale modifica statutaria appare opportuna sia al fine di facilitare eventuali future acquisizioni da realizzarsi tramite operazioni permutative che prevedessero una diluizione dell'attuale socio di controllo e l'acquisizione di una partecipazione rilevante da parte di un nuovo *partner* strategico, sia al fine di consentire un minor grado di contendibilità della Società qualora il capitale di quest'ultima crescesse nel tempo e fosse distribuito in modo meno concentrato.

Si rinvia al successivo paragrafo 2 per l'esposizione a confronto del testo di statuto vigente e del testo di statuto risultante dall'approvazione delle modifiche proposte.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL'ARTICOLO O DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE O IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE.

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie, si segnala che, per ciascuna disposizione oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

1. il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella,
2. il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e vengono segnalate in grassetto le parti aggiunte mentre sono barrate le parti eliminate
3. gli articoli non menzionati sono invariati.

Testo Vigente	Testo Proposto (in carattere grassetto vengono segnalate le parti aggiunte mentre sono barrate le parti eliminate)
<p>4. OGGETTO</p> <p>4.1 La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).</p> <p>4.2 La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>4.3 La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.</p> <p>4.4 La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata</p>	<p>4. OGGETTO</p> <p>4.1 La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p>

normativa secondaria, vigenti *pro-tempore*. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

4.5 La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

4.6 Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli *investment vehicles*), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:

(a) la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

(b) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati *over-the-counter* (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

(c) la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o

[INVARIATO]

~~4.6 Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli investment vehicles), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:~~

~~(a) la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~(b) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over the counter (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~(c) la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale~~

<p>relazione semestrale o relazione trimestrale approvati, in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p> <p>(d) i limiti di investimento, di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>(e) la società può superare le soglie di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.7 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.</p> <p>6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI</p> <p>6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 5.000.225,00 (cinquemilioni duecentoventicinque/00), rappresentato da n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le Azioni).</p> <p>6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.</p> <p>6.3 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.</p> <p>6.4 Le Azioni sono nominative e sono rappresentate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p>	<p>approvati, in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p> <p>(d) i limiti di investimento, di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>(e) la società può superare le soglie di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.76 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.</p> <p>6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p>
--	---

	<p>6.5. La soglia di cui all'art. 106, comma 1, Testo Unico della Finanza, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è stabilita in misura pari al 40% (quaranta per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, Testo Unico della Finanza, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.</p>
--	--

3. VALUTAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI OVVERO IN MERITO ALLA NON RICORRENZA DEL MEDESIMO DIRITTO

3.1 Modifica dell'art. 4.1 ed eliminazione dell'art. 4.6 dello statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie in questione non legittimino i soci che non abbiano concorso alla delibera ad esercitare il diritto di recesso. Ed infatti, l'eliminazione, dall'art. 4.1 dell'inciso "*nei confronti del pubblico*" (relativamente all'attività di assunzione di partecipazioni) consiste in un aggiornamento del testo statutario rispetto alle intervenute modifiche del Testo Unico Bancario, mentre l'eliminazione dell'articolo 4.6 concerne unicamente i criteri e le modalità di attuazione dell'oggetto sociale, che permane il medesimo, non configurandosi quindi la fattispecie di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c..

3.2 Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 del TUF, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale

La modifica statutaria, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 106, comma 2, del TUF, legittima i soci che non abbiano concorso alla delibera inerente la suddetta modifica statutaria ad esercitare il diritto recesso.



4. INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO E PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO, CON INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMO

Gli azionisti di MIC che non concorrano alla deliberazione riguardante l'innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale della Società il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso per tutte o parte delle loro azioni ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF.

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a tutta o parte della partecipazione detenuta, inviando una lettera a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla sede legale di MIC, entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione della suddetta modifica statutaria. La notizia dell'avvenuta iscrizione sarà pubblicata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. La lettera dell'azionista recedente dovrà essere corredata di apposita comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da una data precedente l'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e ininterrottamente fino alla data della lettera medesima. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di MIC in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Il valore unitario di liquidazione da corrispondere agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 4,655 ai sensi dell'Articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti il **9 marzo 2016**, data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria **chiamata ad approvare la proposta di modifica statutaria in commento**, il tutto come già reso noto dalla Società in data 9 marzo 2016.

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile.

5. INFORMAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE RESE PRIMA DELL'ASSEMBLEA. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO INFORMATI GLI AVENTI DIRITTO, PRECISANDO I QUOTIDIANI SUI QUALI SARANNO PUBBLICATI I NECESSARI AVVISI DI STAMPA

Come già indicato, ogni comunicazione dovuta ai sensi di legge e regolamento inerente l'esercizio del recesso da parte degli aventi diritto, inclusa l'indicazione della data di avvenuta iscrizione della delibera di modifica dello Statuto presso il Registro delle Imprese, sarà pubblicata sul quotidiano Il Giornale e sul sito *internet* www.midindustry.com.



6. PROPOSTE DI DELIBERA

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguenti proposte di delibera:

(1) “L’Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

- preso atto delle conseguenze in relazione al prevedibile trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni di MIC al Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

delibera

- di eliminare l’articolo 4.6 dello Statuto sociale, con conseguente rinumerazione dell’articolo 4.7;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega – ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l’adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/ o dalla società di gestione del mercato e/ o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.

* * *

(2) “L’Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

- di eliminare dall’articolo 4.1 dello Statuto sociale, limitatamente all’attività di assunzione di partecipazioni, l’inciso “nei confronti del pubblico”;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – mandato di eseguire quanto sopra deliberato, con attribuzione di ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l’adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/ o dalla società di gestione del mercato e/ o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.”

(3) L'Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

- di integrare lo Statuto sociale con l'introduzione del seguente nuovo articolo 6.5: «La soglia di cui all'art. 106, comma 1, Testo Unico della Finanza, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è stabilita in misura pari al 40% (quaranta per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, Testo Unico della Finanza, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.»

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – mandato di eseguire quanto sopra deliberato, con attribuzione di ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/ o dalla società di gestione del mercato e/ o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega, a compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con particolare riguardo al procedimento volto alla liquidazione delle azioni per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso, con ogni più ampio potere, ivi compreso quello di offrire le azioni ai soci e ai terzi ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., di stabilire le condizioni dell'offerta e il prezzo della medesima, nonché con espressa autorizzazione, ove le azioni non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito all'offerta prevista dall'art. 2437-quater c.c., ad acquistare ed eventualmente alienare le medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge e da concordare con la Società di Gestione del Mercato.”



SEZIONE SECONDA

PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

4) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), mediante offerta in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. Modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente sezione della Relazione è volta ad illustrare le motivazioni alla base della proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, mediante offerta in opzione di azioni di nuova emissione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile.

1. MOTIVAZIONI DELLA DELEGA E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi l'8 marzo 2016 ha approvato un complessivo riassetto societario ampiamente illustrato nella Relazione relativa ai punti 1), 2) e 3) posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, a cui si fa rinvio, e che costituisce oggetto delle proposte complessivamente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea medesima.

La proposta di delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale si inserisce nel contesto di tale complessivo riassetto societario con lo scopo di fornire alla Società lo strumento tecnico più flessibile per il reperimento delle risorse patrimoniali che si dovessero rendere necessarie, sia, in misura prevalente, per sostenere il rilancio dell'attività di *holding* di partecipazioni di MIC a partire dal supporto al *business* dell'unica partecipata attualmente in portafoglio, Mar-Ter Spedizioni S.p.A. ("**Mar-ter**"), sia per supportare i costi operativi di MIC, se e nella misura in cui le disponibilità di cassa – diminuite nel recente passato in conseguenza delle distribuzioni deliberate su richiesta degli azionisti – risultassero limitate allo scopo.

In particolare, nel contesto del riposizionamento strategico di MIC quale società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'art. 32-*quater*, secondo comma, lettera d), del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come già illustrato a commento delle proposte di cui ai precedenti punti posti all'ordine del giorno, si intende, in primo luogo, rafforzare la presenza nel settore in cui opera la partecipata Mar-Ter per generare valore in un'ottica di stabile investimento e, quindi, sviluppare strategie imprenditoriali che contemplino l'acquisizione di società operative in settori sinergici a quello in cui opera la controllata e di *asset* strategici, senza escludere la possibilità, qualora se ne presentasse l'opportunità ed in coerenza con le strategie societarie di volta in volta adottate, di investire stabilmente anche in società operanti in settori diversi rispetto a quello di Mar-ter, sempre in un'ottica di lungo periodo.

Il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega per aumentare il capitale sociale nei termini proposti consentirebbe alla Società di procurarsi con maggiore rapidità e con un ampio grado di flessibilità operativa, i mezzi finanziari necessari sia a cogliere sollecitamente le prime opportunità di investimento che si dovessero presentare per avviare il rilancio dell'attività, sia al supporto eventuale dei costi operativi. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a finanziare eventuali investimenti ed effettuare operazioni straordinarie che richiedano di agire con particolare sollecitudine. Lo strumento della delega nei termini proposti consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di determinare il numero delle azioni da emettere e il rapporto di opzione nonché le condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso – ivi incluso l'ammontare massimo dell'aumento di capitale e il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, inclusivo dell'eventuale

sovrapprezzo, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati nel seguito – tenendo conto di quelle che saranno le effettive condizioni di mercato al momento dell'esecuzione della delega.

Con riferimento alle possibili operazioni finalizzate alla crescita, nel medio-lungo periodo, del valore della controllata Mar-ter, si segnala peraltro che potrebbe concretizzarsi in un futuro prossimo la possibilità di valutare l'acquisto dell'intero capitale di Res Immobiliare S.p.A., società proprietaria di alcuni immobili strategici strumentali all'attività di Mar-ter, attualmente concessi in locazione a quest'ultima con contratti aventi scadenza ravvicinata. A questo proposito, Venice European Investment Capital S.p.A. ("VEI"), azionista di controllo della Società, aveva già indicato nel documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di MIC del 10 luglio 2015, di aver stipulato, in data 9 aprile 2015, un accordo quadro con Michele Bortolussi, Raffaele Bortolussi e Giorgio Neri, soci di minoranza e amministratori di Mar-ter, che *"prevede un impegno da parte di VEI ad acquisire, direttamente o per persona da nominare, entro 12 mesi dalla conclusione dell'Offerta, il 100% del capitale sociale della Res Immobiliare S.p.A. (di proprietà di Raffaele e Michele Bortolussi) società quest'ultima che detiene alcuni degli immobili (siti nell'area portuale di Monfalcone) strumentali all'attività svolta da Marter"*. Nel medesimo documento VEI ha precisato l'intenzione di *"offrire a Marter – tramite nomina della stessa ai sensi degli artt. 1401 e ss. del codice civile e subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa – la possibilità di perfezionare direttamente l'acquisizione, in modo da garantire a Marter medesima la disponibilità perpetua degli immobili di cui Res Immobiliare S.p.A. è titolare"*. Ancora, il documento indica che l'eventuale designazione di Mar-ter quale acquirente dell'intero capitale sociale di Res Immobiliare S.p.A. avverrebbe senza riconoscimento di alcun corrispettivo a VEI *"rientrando tale nomina in una logica di gruppo, e la relativa acquisizione potrebbe essere finanziata con fondi propri di Marter, reperiti tramite un aumento di capitale della stessa. I fondi che dovrebbero essere versati da MIC per la sottoscrizione della propria quota di tale aumento di capitale, potrebbero a loro volta essere reperiti tramite un aumento di capitale di MIC medesima, rispetto al quale VEI sarebbe disponibile, in caso di perfezionamento dell'Offerta ed approvazione da parte dei competenti organi societari, a sottoscrivere e versare almeno l'importo di propria spettanza"*.

VEI, con lettera trasmessa a MIC e a Mar-ter in data 28 gennaio 2016, ha recentemente confermato le intenzioni già manifestate nel documento di offerta menzionato, ipotizzando che, sulla base degli accordi attuativi dei predetti impegni tuttora in corso di negoziazione tra le parti), VEI possa designare MIC o Mar-ter ai fini dell'acquisto di Res Immobiliare S.p.A., fermo restando che la designazione sarà efficace qualora i termini dell'operazione siano approvati dai competenti organi della società eventualmente designata e sia confermata la disponibilità dei fondi necessari all'acquisizione. Nel medesimo contesto, VEI ha confermato altresì la propria disponibilità a partecipare alla ricapitalizzazione di MIC che si rendesse eventualmente necessaria in relazione alla predetta operazione, sottoscrivendo e versando almeno la quota dell'aumento di capitale di propria spettanza.

Considerata questa possibile opportunità di investimento, il conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale consentirebbe alla Società di poter reperire, tutte o parte delle risorse finanziarie che dovessero essere necessarie per l'acquisto di Res Immobiliare S.p.A. (sia per il caso di designazione di MIC, sia per il caso in cui la designazione avvenga in favore di Mar-Ter ed essa richieda un intervento di ricapitalizzazione) in tempi rapidi e maggiormente compatibili con la procedura di designazione ed eventuale accettazione della medesima, qualora l'opportunità di investimento si concretizzasse a seguito della eventuale designazione da parte di VEI e i competenti organi della società designata, alla luce dei termini e delle condizioni che venissero proposte, valutassero di voler effettivamente procedere all'acquisizione medesima.

Qualora, invece, tale operazione non si concretizzasse o si realizzasse facendo ricorso, in tutto o in parte, all'indebitamento bancario, la delega potrebbe, come detto, essere esercitata per perseguire altre opportunità di investimento nei termini sopra individuati, oltre che per sostenere i costi operativi della Società.

L'importo della delega oggetto della proposta è stato determinato in massimi Euro 15.000.000,00, ritenendosi tale ammontare congruo per avviare il rilancio dell'attività della Società, anche qualora si concretizzasse l'opportunità di investimento in Res Immobiliare S.p.A., ed, eventualmente, per sostenere i costi operativi della Società.

2. INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO E INDICAZIONI GENERALI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO

Alla data della presente Relazione, la Società non ha ancora pubblicato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in data 14 aprile 2016 per l'esame e l'approvazione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato relativi all'esercizio 2015. Allo stato, non è pertanto possibile fornire indicazioni sulla prevedibile chiusura dell'ultimo esercizio e si rinvia all'informativa che verrà diffusa al pubblico in esito alla suddetta riunione, che si terrà, come detto, prima dell'Assemblea convocata in data 18 Aprile 2016 per deliberare sui punti illustrati nella presente relazione.

Con riferimento all'andamento della gestione nella frazione di esercizio in corso, per quanto riguarda la holding Mid Industry Capital S.p.A., si stima una riduzione dei costi di struttura per effetto dei minori compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione e per una serie di altri interventi di ottimizzazione posti in essere dal neo-insediato *management*, mentre con riferimento alla controllata Mar-Ter si rileva che l'andamento della gestione appare in linea con l'esercizio precedente.

3. EVENTUALE CONSORZIO DI COLLOCAMENTO E/O GARANZIA

Alla data della presente relazione non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva, in ogni caso, la possibilità di istituire un consorzio di garanzia e/o collocamento nelle singole occasioni di esercizio della delega, dandone adeguata comunicazione.

4. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE

Trattandosi di una delega ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del codice civile, in caso di esecuzione della delega le azioni di nuova emissione saranno offerte direttamente dalla Società e non sono, allo stato, previste altre forme di collocamento.

5. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, incluso l'eventuale sovrapprezzo, sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, secondo i criteri, ragionevoli e non arbitrari, che riterrà più adeguati e tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari, fermo restando che lo stesso non sarà inferiore al valore della cd. "parità contabile" misurata sul capitale esistente, pari ad Euro 1,185 per azione.

6. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE, IN PROPORZIONE ALLA QUOTA POSSEDUTA, LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

VEI, azionista di controllo della Società, ha manifestato, da ultimo con lettera in data 28 gennaio 2016, la disponibilità a partecipare ad una ricapitalizzazione di MIC che si rendesse necessaria per il finanziamento dell'eventuale operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Res Immobiliare S.p.A. da parte di MIC o di Mar-ter, al ricorrere delle condizioni e nei termini descritti al precedente paragrafo 1 cui si fa rinvio, sottoscrivendo e versando almeno la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale in opzione che fosse eventualmente deliberato con la suddetta finalità.

Alla data della presente Relazione, non sono pervenute manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere azioni di nuova emissione nel contesto di aumenti di capitale deliberati per finalità diverse da quelle sopra descritte o da parte di azionisti diversi da VEI.

7. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

Si propone che la durata della delega sia fissata nel termine massimo stabilito dalla legge, pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e, pertanto, in ogni caso, qualora la delega di cui alla presente Relazione fosse approvata da codesta Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare la predetta delega entro il 18 aprile 2021; decorso tale termine, la delega verrà automaticamente meno.

Resta inteso, come peraltro stabilito anche dall'art. 2443 del codice civile, che le tempistiche di esercizio della delega e i termini e le condizioni degli eventuali aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega dipenderanno dalle concrete necessità e/o opportunità che si presenteranno alla Società nel corso del periodo di validità della delega e saranno comunicate prontamente dal Consiglio di Amministrazione della medesima al mercato.

8. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione.

9. EFFETTI DILUITIVI

La delega consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile. In caso di esecuzione della medesima, non vi saranno pertanto effetti diluitivi in termini di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro spettanza.

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, gli azionisti subirebbero, a seguito dell'emissione delle azioni, una diluizione della propria partecipazione, in dipendenza del numero delle azioni di volta in volta emesse e del relativo prezzo di sottoscrizione, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di delega.

10. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI ED EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI DELL'EVENTUALE DILUIZIONE DI DETTO VALORE O DELLA REDISTRIBUZIONE DELLO STESSO TRA PIÙ CATEGORIE DI AZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di esecuzione della delega, darà adeguata informativa al mercato relativamente agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'offerta di volta in volta effettuata.

11. MODIFICHE STATUTARIE

All'approvazione della proposta di attribuzione della facoltà di aumentare il capitale di cui al punto 5) all'ordine del giorno della parte Straordinaria consegue la modifica dell'articolo 6.1 dello Statuto Sociale.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 6.1 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nella versione vigente ed in quella proposta.

<p style="text-align: center;">ART. 6.1</p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6.1</p> <p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO</p>
<p>Il capitale sociale è determinato in Euro 5.000.225,00 (cinquemilioniduecentoventicinque/00), rappresentato da n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le Azioni).</p>	<p>INVARIATO</p> <p>Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2016, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell'aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell'aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari.</p>

12. DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13. PROPOSTA DI DELIBERA

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di delibera.

“L’Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;*

delibera

- *di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell’aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell’aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l’eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari;*
- *di modificare l’art. 6.1 dello Statuto sociale, aggiungendo il seguente paragrafo: «Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria del 18 aprile 2016, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell’aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell’aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l’eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari.»*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra ed adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere:*
 - a) *di predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini della deliberazione e dell’esecuzione dell’aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;*
 - b) *di accettare e introdurre nelle deliberazioni adottate le modifiche, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione, e in genere, ogni e qualsiasi potere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, compreso quello di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.”*

Milano, 8 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dott. Mario Spongano)



Mario Spongano

Allegato "C" all'atto in data 12-5-2016 n. 23277/13677 rep.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "Mid Industry Capital S.p.A."

2. SEDE

- 2.1 La società ha sede legale in Milano.
- 2.2 La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del consiglio di amministrazione.
- 2.3 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze o unità locali comunque denominate.

3. DURATA

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.

4. OGGETTO

- 4.1 La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (**Testo Unico della Finanza**).
- 4.2 La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- 4.3 La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.
- 4.4 La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti *pro-tempore*. È altresì escluso dall'attività statutaria il

rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

- 4.5 La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso
- 4.6 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

5. DOMICILIO

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI -

TRASFERIMENTO - RISCATTO - RECESSO

6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI

- 6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 5.000.225,00 (cinquemilioni duecentoventicinque/00), rappresentato da n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (**le Azioni**).

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 2 maggio 2016, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell'aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azio-

ni da emettere e correlativamente la misura dell'aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari.

- 6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.
- 6.3 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.
- 6.4 Le Azioni sono nominative e sono rappresentate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.
- 6.5 La soglia di cui all'art. 106, comma 1, Testo Unico della Finanza, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è stabilita in misura pari al 40% (quaranta per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, Testo Unico della Finanza, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.

7. FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

- 7.1 I finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.
- 7.2 Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.
- 7.3 Il rimborso di certi finanziamenti degli azionisti che esercitano una attività di direzione o coordinamento fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ai sensi dell'art. 2467 e 2497-quinquies del codice civile
- 7.4 La società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

8. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

- 8.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.
- 8.2 L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-*bis* del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'assemblea può

delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

- 8.3 La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

9. AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

- 9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti.
- 9.2 Ove le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile della società.
- 9.3 In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.
- 9.4 L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

10. RECESSO

- 10.1 Gli azionisti hanno diritto di recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 10.2 Non compete pertanto il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
- 10.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata. La spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni decorrenti:
- (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero,

- (b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, dal momento in cui l'azionista ha avuto conoscenza della causa di recesso.
- 10.4 Nell'avviso di recesso devono essere elencati:
- (a) le generalità dell'azionista recedente;
 - (b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
 - (c) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 10.5 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.
- 10.6 Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

TITOLO III ASSEMBLEA

11. COMPETENZA

- 11.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o senza diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.
- 11.2 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie di propria competenza con le maggioranze previste dalla legge.
- 11.3 L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, ad eccezione che per le decisioni concernenti:
- (a) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le Azioni della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli *investment vehicles*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e
 - (b) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (a) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le Azioni della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli *investment vehicles*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

- 11.4 Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate (quali definite dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni), la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal consiglio di amministrazione in presenza dell'avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, la deliberazione si considera validamente assunta solo se, oltre alle maggioranze stabilite dalla legge, non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti.

12. CONVOCAZIONE

- 12.1 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.2 L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino la quota di capitale sociale prevista dalla legge, ovvero dal collegio sindacale, e per esso da almeno due suoi membri.
- 12.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, in qualsiasi paese dell'Unione Europea, o in Svizzera.
- 12.4 L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Qualora la società non facesse ricorso al mercato dei capitali di rischio, la convocazione è effettuata con avviso nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'art. 2366 c.c.
- 12.5 L'avviso di convocazione deve indicare:
- (a) il luogo in cui si svolge l'assemblea;
 - (b) la data e l'ora dell'assemblea;
 - (c) l'ordine del giorno della riunione;
 - (d) le altre menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 12.6 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita.
- 12.7 Fin tanto che le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro 5 (cinque) giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, o dell'art.

104, comma 2, d.lgs. 58/1998 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da consegnarsi nei termini e con le modalità a norma di legge.

13. PARTECIPAZIONE

- 13.1 Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 13.2 Ogni soggetto che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. La delega può essere conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.
- 13.3 Ove previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea potrà anche tenersi qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed in particolare a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

14. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

- 14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea medesima.
- 14.2 L'assemblea nomina altresì un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
- 14.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 14.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
- 14.5 Il verbale deve indicare:
- (a) la data dell'assemblea;
 - (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
 - (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti, anche mediante allegato; e
 - (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

- 15.1 La società è amministrata, ai sensi degli articoli 2380-*bis* e seguenti del codice civile, da un consiglio di amministrazione composto da

- un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, anche non azionisti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.
- 15.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionalità disposti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.
- 15.3 In aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 15.2, con la sola eccezione del o dei consigliere/i indipendente/i, non possono essere nominati alla carica di consigliere di amministrazione della società, e se nominati decadono, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni in almeno una delle seguenti attività:
- (a) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano percorso un processo di risanamento o ristrutturazione finanziaria; ovvero
 - (b) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso banche o intermediari finanziari o società appartenenti a gruppi bancari, operanti in settori economici strettamente attinenti a quello di attività della società;
 - (c) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della società.
- 15.4 Fin tanto che le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, almeno un membro del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
- 15.5 La nomina dei componenti dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi. Le liste non presentate nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi non sono ammesse in votazione.
- 15.6 Hanno diritto a presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno la percentuale prevista dalla disciplina di legge e/o regolamentare pro tempore vigente. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
- 15.7 Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998,

- n. 58 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 15.8 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.
- 15.9 Alla lista devono essere allegati a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità, pena la irricevibilità della lista medesima:
- a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
 - b) la comunicazione o la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno dei soci che concorrono a presentare la lista;
 - c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di illeggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare applicabile. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.
- 15.10 Ogni socio avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potrà votare una

sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

15.11 All'elezione del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

- a) qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge, fermo in particolare l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, (i) di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge; (ii) di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla legge;
- b) qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del consiglio di amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati secondo i parametri di legge. Nel caso non sia raggiunto il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista;
- c) qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del consiglio di amministrazione, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere, nella persona del primo candidato che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. Qualora nel consiglio di amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, l'ultimo membro selezionato della lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista; nel caso non fosse comunque possibile raggiungere il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo membro selezionato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista;
- d) qualora la seconda lista per numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto;

- e) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio di amministrazione, con applicazione del voto di lista qui previsto.
- 15.12 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
- 15.13 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.
- 15.14 La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del consiglio di amministrazione si applica il disposto dell'articolo 2385 cod. civ.
- 15.15 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o a suo tempo nominati senza che fosse stata presentata alcuna lista (gli "**Amministratori di Maggioranza**"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si procede come segue:
- il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ., fermo restando che, ove l'Amministratore di Maggioranza cessato sia un amministratore indipendente, deve essere cooptato un altro amministratore indipendente, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi;
 - gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15.
- 15.16 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l' "**Amministratore di Minoranza**"), si procede come segue:
- il consiglio di amministrazione provvede a sostituire l'Amministratore di Minoranza cessato, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi, con il primo candidato che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente non eletto appartenente alla medesima lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente eleggibile e disposto

ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto il quorum minimo di voti di cui alla lettera c) dell'articolo 15.11: il sostituto scade insieme con gli amministratori in carica al momento del suo ingresso nel consiglio;

- ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il consiglio di amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi;

- l'amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15 e con modalità tali da assicurare la presenza in consiglio di un numero di amministratori indipendenti non inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa vigente ed applicabile.

15.17 Qualora venga a mancare la metà dei componenti originariamente nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade e l'assemblea procederà alle nuove nomine.

16. POTERI

16.1 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza dell'assemblea.

16.2 Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge.

16.3 Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze, fermo restando la concorrente competenza dell'assemblea:

- (a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti;
- (b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (c) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- (d) la fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile.

16.4 Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguenti attribuzioni:

- (a) operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, in qualunque forma giuridica realizzate, ivi incluse senza limitazioni: la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di aziende o rami d'azienda;
- (b) concessioni di finanziamento o acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo emittente;
- (c) sottoscrizione, risoluzione o modificazione di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione);
- (d) prestazione di e rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000 (centomila);
- (e) sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovennale;
- (f) definizione delle linee guida e dei criteri per la gestione della tesoreria e per l'investimento temporaneo della liquidità disponibile, determinando le forme tecniche di investimento e il livello di rischio; autorizzazione al disinvestimento anticipato delle risorse investite;
- (g) approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, quali definite dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- (h) elaborazione ed attuazione delle politiche aziendali relative al personale dipendente e livelli di remunerazione; assunzione e licenziamento di dirigenti;
- (i) attribuzione di poteri e deleghe interne a propri componenti e/o a dipendenti della società;
- (j) approvazione di accordi di *joint venture*, *partnership*, o altre forme di cooperazione o cointeressenza con altre imprese (non riconducibili a parti correlate);
- (k) designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.

17. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea dei soci non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di

impedimento del presidente e del/i vice presidenti/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le riunioni di cui fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori della riunione verificando la regolarità della costituzione della stessa ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

- 17.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

18. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia, in qualsiasi paese dell'Unione Europea, in Svizzera tutte le volte che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario o quando ne è fatta richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da almeno 2 (due) dei suoi componenti, dall'amministratore delegato o dal collegio sindacale, ovvero da un componente del medesimo.

- 18.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

- 18.3 Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, da ciascuno dei suoi membri.

- 18.4 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio saranno validamente costituite quando siano intervenuti tutti i componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

- 18.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-

frontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- 18.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.
- 18.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con le maggioranze previste dalla legge.
- 18.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

19. ORGANI DELEGATI

- 19.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nonché ad un comitato esecutivo, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delegate a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta.
- 19.2 Il consiglio può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti.
- 19.3 La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.
- 19.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Parimenti, con le medesime modalità e con periodicità almeno trimestrale, i componenti il consiglio di amministrazione riferiscono al collegio sindacale ai sensi dell'articolo 150 del Testo Unico della Finanza, qualora le azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato.

20. SOGGETTO PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

- 20.1 Fin tanto che le azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza.
- 20.2 Non può essere nominato alla carica di soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili un soggetto che non sia in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- (a) essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero di aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria;
 - (b) aver maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività ai settori di attività in cui opera la società, inclusi quelli previsti all'articolo 15.3 o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative-contabili.
- 20.3 Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal consiglio di amministrazione, secondo i medesimi termini e modalità di cui al primo paragrafo del presente articolo 20 dello statuto sociale.
- 20.4 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

21. RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 21.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti eventualmente nominati e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati.
- 21.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

22. REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

- 22.1 Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

- 22.2 L'assemblea può inoltre attribuire un compenso annuale o un emolumento. L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per i consiglieri di amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

23. COLLEGIO SINDACALE

- 23.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.
- 23.2 Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati membri del collegio sindacale coloro che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione o controllo, quali previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile. Inoltre, non possono essere nominati membri del collegio sindacale coloro che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, nonché dal Codice di Autodisciplina predisposto, tempo per tempo, da Borsa Italiana.
- 23.3 Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della società; b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della società, tali da intendersi tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività finanziaria e alle attività inerenti a settori relativi all'ambito creditizio, bancario, parabancaario e assicurativo.
- 23.4 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statuari costituisce causa di immediata decadenza del sindaco.
- 23.5 I membri del collegio sindacale vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del collegio sindacale.
- 23.6 Ogni socio, nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo

soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista.

- 23.7 Le liste devono essere composte di due sezioni, di cui l'una, per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra, per la nomina dei sindaci supplenti. Le stesse devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente).
- 23.8 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.
- 23.9 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:
- (a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
 - (b) la comunicazione o la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno dei soci che concorrono a presentare la lista;
 - (c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società;
 - (d) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento (come definiti ed individuati dalla normativa vigente ed applicabile) con questi ultimi.

- 23.10 La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.
- 23.11 Qualora, allo scadere del quindicesimo giorno precedente la data prevista per l'assemblea in prima convocazione che deve deliberare sulla nomina del collegio sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente e applicabile, potranno essere presentate altre liste sino al quinto giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. Di ciò sarà data comunicazione nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti, e la percentuale minima sopra indicata per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà.
- 23.12 Ogni socio avente diritto al voto nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, hanno diritto di votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 23.13 Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea nomina il collegio sindacale e il suo presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge e, dunque, anche nel rispetto dell'equilibrio tra generi.
- 23.14 Nel caso di presentazione di una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato della lista. Nel caso non sia raggiunto il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo membro selezionato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del collegio sindacale si procederà come segue:
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;
 - dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, il

quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

Qualora nel collegio sindacale così formato non sia rispettato il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, l'ultimo membro selezionato della lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista; nel caso non fosse comunque possibile raggiungere il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo membro selezionato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista

In caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero collegio sindacale, con applicazione del voto di lista qui previsto.

- 23.15 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente, ferma restando la necessità di mantenere l'equilibrio tra generi. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le ordinarie modalità e maggioranze, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23.
- 23.16 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli altri sindaci in carica al momento del suo ingresso nel collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del collegio sindacale, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le modalità ordinarie e a maggioranza relativa, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23 e previa presentazione di candidature da parte di soci in possesso, da soli o insieme ad altri, di una partecipazione che consentirebbe la presentazione di liste ai sensi delle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. Tuttavia, nell'accertamento dei risultati di detta votazione non saranno computati i voti espressi dai soci che, secondo le comunicazioni effettuate ai sensi della normativa vigente e applicabile, detengono, anche indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, la maggioranza relativa del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordina-

rie della società, nonché dei soci che sono controllati da, sono controllanti di o sono soggetti a comune controllo con i medesimi. Qualora l'Assemblea debba provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 10, cod. civ. alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23 nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze cui le disposizioni normative e/o regolamentari vigenti consentirebbero la presentazione di liste.

- 23.17 I membri del collegio sindacale durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 23.18 La cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

24. COMPENSO

- 24.1 Oltre a quanto specificamente previsto dal presente statuto, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate.
- 24.2 Oltre al compenso annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

25. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione nel precedente articolo 18.5.

TITOLO VI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

TITOLO VII BILANCI E DISTRIBUZIONI

27. BILANCIO

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

28. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

28.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue:

- (a) una quota almeno pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;
- (b) l'eventuale residuo è destinato a dividendo o a riserva, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

29. DIVIDENDI

29.1 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti.

29.2 I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

29.3 Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-*bis* del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

30. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 30.1 La società si scoglie per le cause previste dalla legge.
- 30.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

31. NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto contiene le modificazioni approvate con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria in data 15 novembre 2012 (la "**Deliberazione Modificativa**"), in relazione alle quali viene stabilito quanto segue:

- (a) le modificazioni statutarie approvate con la Deliberazione Modificativa, ivi compreso il passaggio dal sistema dualistico di amministrazione e controllo al sistema cosiddetto tradizionale (di cui agli articoli 2380-bis e seguenti c.c.), entrano in vigore con l'iscrizione della Deliberazione Modificativa nel registro delle imprese;
- (b) per effetto dell'entrata in vigore delle modificazioni statutarie approvate dalla Deliberazione Modificativa si verifica causa di cessazione degli organi di amministrazione e controllo in carica in tale momento, con conseguente necessità di procedere, con successiva assemblea ordinaria, alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto;
- (c) il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza in carica alla data di iscrizione nel registro delle imprese della Deliberazione Modificativa rimarranno in carica, in regime di prorogatio, sino alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ad opera di successiva assemblea ordinaria;
- (d) al solo fine di disciplinare il funzionamento e i poteri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza nel periodo di prorogatio, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della Deliberazione Modificativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, rimarranno in vigore, in deroga a quanto stabilito nella lettera (a) del presente articolo, le disposizioni statutarie relative al funzionamento e ai poteri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza contenute nello statuto in vigore sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese della Deliberazione Modificativa.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO